



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 23 del 17/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DEL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore 22:00 nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

| Cognome e Nome | Presente |
|----------------------------------|----------|
| 1. Pasqualon Eric - Vice Sindaco | Sì |
| 2. Grando Raffaella - Assessore | Sì |
| 3. Bombonati Andrea - Assessore | Sì |
| 4. Cervato Iside - Assessore | Sì |
| Totale Presenti: | 4 |
| Totale Assenti: | 0 |

Assiste il Segretario Generale, **Graziani Dott. Renato**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Pasqualon Eric**, in qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta si è svolta in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, nel rispetto a quanto indicato dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – e del Decreto Sindacale n. 2 del 31/03/2020, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.

Oggetto: APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DEL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce l'imposta comunale di pubblicità e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTI i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, sono le seguenti:

| Tipo tariffa (di legge) | Importo |
|--|---------------------------------------|
| Tariffa standard annua | € 30,00/mq |
| Tariffa standard giornaliera | € 0,60/mq |
| Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture | € 1,50/utenza, con minimo di € 800,00 |

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) che prevede che

"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali (...) e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che prevede

che fra i documenti da allegare al bilancio di previsione ci siano "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a pubblico o a uso privato;

PRESO ATTO che in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816, della legge 160/2019 e il Regolamento per la disciplina del canone marcatale;

DATO ATTO che per l'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate individuate dalla deliberazione consiliare n. 6 del 29/2/2000 sulla base dei seguenti criteri: al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;

RITENUTO, in continuità con la precedente normativa, di considerare il territorio comunale in zona unica per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie, mentre per quanto riguarda le occupazioni viene confermata la suddivisione del territorio comunale adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 22.12.1998, e precisamente in zona A – CENTRO ABITATO, corrispondente alla categoria 1 e ZONA B – FUORI CENTRO ABITATO, corrispondente alla categoria 2;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo canone, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*.

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari tariffari, che non sono pubblicati sul relativo sito internet;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, validamente espressi;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI PRENDERE ATTO CHE** il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816, della legge 160/2019, è suddiviso come segue:
 - a. canone per le esposizioni pubblicitarie: ZONA UNICA,
 - b. canone per le occupazioni:
 - ZONA A – CENTRO ABITATO, corrispondente alla categoria 1
 - ZONA B – FUORI CENTRO ABITATO, corrispondente alla categoria 2;
3. **DI APPROVARE** le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021 e seguenti, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SINDACO
Firmato Digitalmente
Pasqualon Eric

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Graziani Dott. Renato